

Corte di Cassazione sez. II civ – 17 novembre 2009, n. 24248 – Pres. Settimj – Rel. De Chiara

Infrazioni al Codice della Strada – Violazione della segnaletica stradale – Art. 146 c.s., comma 3 – Passaggio con il rosso – Obbligo di contestazione immediata - Art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b) – Escluso solo in caso di attraversamento di un incrocio.

È nullo il verbale di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 146 c.s., comma 3, che non sia stata immediatamente notificata al trasgressore, se risulta che il semaforo non era posto a presidio di un incrocio.

Infatti, l'art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b) contempla quale unica ipotesi di esenzione dall'obbligo della contestazione immediata, in caso di passaggio con il semaforo rosso, solo quella dell' attraversamento di un incrocio.

In ogni altro caso, la possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata dell'infrazione di cui all'art. 146 c.s., comma 3, deve essere valutata di volta in volta in base alle specifiche circostanze.

sul ricorso 5922-2006 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato P. A., che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI REGGELLO (POLIZIA MUNICIPALE) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato PINTUS ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato V. G., giusta Delib. Giunta Comunale 1 marzo 2006, n. 22, e giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 737/2005 del GIUDICE DI PACE di PONTASSIEVE del 24.11.05, depositata il 26/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l'opposizione del sig. (omissis) a verbale di contestazione della violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Pontassieve perché il veicolo "proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce rossa";

che, in particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie necessaria la contestazione immediata dell'illecito, ricorrendo l'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, di cui all'art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b); che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il Comune intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2010

che il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato l'illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 reg. C.d.S. e degli artt. 210 e 146 C.d.S., osservando che l'art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) prevede, come ipotesi tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata, soltanto quella dell'attraversamento "di un incrocio" con il semaforo indicante la luce rossa;

che il motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato dal ricorrente, l'art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi, in cui il semaforo non sia posto a presidio di un incrocio: ipotesi in cui, quindi, la possibilità o impossibilità della contestazione immediata deve essere valutata caso per caso in relazione alle specifiche circostanze;

che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è attenuto, avendo ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) senza aver previamente accertato se l'illecito fosse stato commesso ad un incrocio che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.